



MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

CAPITANERIA DI PORTO ORTONA

ORDINANZA N° 03/2019

Il Capitano di Fregata (CP) sottoscritto, Capo del Circondario Marittimo di Ortona:

- VISTA** la Concessione Demaniale Marittima n. 01/2018 – Rep. 1217 - rilasciata in data 21.5.2018 dalla Regione Abruzzo – Dipartimento Turismo, Cultura e Paesaggio – Servizio Politiche Turistiche, Demanio Marittimo e Sostegno alle Imprese, a favore della ABRUZZO BIO MARE Società Semplice Agricola di Antonio Strizzi & C. per la realizzazione di un impianto di allevamento e produzione mitili, delle dimensioni di mt 2000 x mt 500;
- VISTA** la Prescrizione di Segnalamento Marittimo n. TA002/17 del Comando Logistico della Marina Militare – Direzione Fari e Segnalamenti, con la quale sono state dettate sia la tipologia, sia le caratteristiche nautiche delle boe perimetrali per l'impianto di miticoltura *de quo*;
- VISTA** l'ordinanza n. 42/2018 in data 25.7.2018, disciplinante i lavori d'istallazione dell'Impianto *de quo*;
- VISTA** la comunicazione prodotta dalla ABRUZZO BIO MARE Società Semplice Agricola di Antonio Strizzi & C in data 30.1.2019, comunicante l'ultimazione dei lavori d'istallazione impianto a far data dal 20dicembre u.s.;
- VISTI** gli articoli n. 17, 18, 30, 1174, 1218 e 1231 del Codice della Navigazione e l'art 59 del relativo Regolamento di Esecuzione;
- RITENUTO NECESSARIO** regolamentare il pubblico uso della zona di mare interessata dalle operazioni di istallazione dell'impianto di miticoltura, oggetto dell'istanza di cui sopra, al fine di consentire la regolare esecuzione dei lavori medesimi, salvaguardare la pubblica incolumità, e per quanto possibile garantire la regolarità del traffico marittimo scalante il porto di Ortona;
- VISTI** gli altri atti d'ufficio;

RENDE NOTO

che alle seguenti coordinate geografiche (DATUM WGS84):

VERTICE	LATITUDINE	LONGITUDINE
A	42° 19' 35.63" Nord	014° 29' 17.07" Est
B	42° 18' 50.98" Nord	014° 30' 20.43" Est
C	42° 18' 39.23" Nord	014° 30' 05.38" Est
D	42° 19' 23.87" Nord	014° 29' 02.03" Est

è presente un impianto di miticoltura della ditta ABRUZZO BIO MARE - Società Semplice Agricola di Antonio Strizzi & C. - con sede in Ortona (CH) alla via Vincenzo Perez n. 28.

Le boe perimetrali di segnalazione dell'impianto sono, altresì, installate alle seguenti coordinate geografiche (DATUM WGS 84), esterne all'area in concessione, per consentire l'esecuzione in sicurezza delle attività lavorative:

POSIZIONE BOA PERIMETRALE	LATITUDINE	LONGITUDINE
A1	42° 19' 37.5797" Nord	014° 29' 17.0048" Est
B1	42° 18' 51.0343" Nord	014° 30' 23.0482" Est
C1	42° 18' 37.2874" Nord	014° 30' 05.5200" Est
D1	42° 19' 23.8287" Nord	014° 28' 59.4119" Est

Ciascun segnalamento marittimo istallato è come di seguito descritto:

- tipologia: boa luminosa gialla (segnale speciale);
- caratteristiche nautiche:
 - (1) Altezza della luce s.l.m.m..... 3,00 mt;
 - (2) Colore della luce.....gialla;
 - (3) Caratteristica luminosa..... **0,5-0,5-0,5-0,5-0,5-0,5-4,5**=P.8 sec.;
 - (4) Portata nominale..... 3 Mn;
 - (5) Miraglio radarabile..... ad "X";
 - (6) Visibilità..... a giro d'orizzonte;

ORDINA

Articolo 1

(Interdizione zona di mare)

con decorrenza immediata, nella zona di mare compresa all'interno dei vertici perimetrali A1-B1-C1-D1 di cui al *Rende Noto*, meglio evidenziata nell'allegata planimetria che fa parte integrante della presente ordinanza, è vietata ogni attività connessa con l'uso del mare, diversa dalle attività di pesca, allestimento e di manutenzione condotte dalla ditta ABRUZZO BIO MARE - Società Semplice Agricola di Antonio Strizzi & C. - con sede in Ortona (CH) alla via Vincenzo Perez n. 28.

Articolo 2

(Prescrizioni particolari per la ditta concessionaria)

E' fatto obbligo alla ditta ABRUZZO BIO MARE - Società Semplice Agricola di Antonio Strizzi & C. di controllare costantemente le condizioni di stabilità degli ancoraggi, la sicurezza delle strutture ed il funzionamento dei segnalamenti marittimi perimetrali prescritti, comunicando tempestivamente a questa Autorità Marittima ogni anomalia che possa verificarsi.

La ditta ABRUZZO BIO MARE - Società Semplice Agricola di Antonio Strizzi & C. dovrà , altresì:

1. sospendere ogni attività all'interno dell'impianto di miticoltura qualora dovessero verificarsi eventi che mettano in pericolo la sicurezza della navigazione marittima in senso lato e la salvaguardia della vita umana in mare e comunicare immediatamente alla Capitaneria di Porto di Ortona (tel. 085/906 32 90 - via VHF canale 16 – numero di emergenza 1530) qualsiasi situazioni di emergenza o pericolo;

2. adottare ogni accortezza tesa ad evitare alterazioni biologiche delle acque nella zona di mare concessa, nonché ogni precauzione atta a prevenire rischi di inquinamento. L'attività lavorativa dovrà essere immediatamente sospesa, qualora vengano riscontrati rischi di compromissione delle condizioni ambientali e delle risorse biologiche;
3. segnalare tempestivamente, a questa Capitaneria di Porto ed al Ministero dei Beni Culturali ed Ambientali - Servizio Tecnico di Archeologia Subacquea - eventuali ritrovamenti di oggetti di interesse storico, artistico o archeologico. Parimenti, dovrà informare di ogni comportamento a sua conoscenza anche solo potenzialmente lesivo del patrimonio pubblico, storico, archeologico sommerso, o che possa comportare danneggiamento, o furto dei relativi beni;
4. comunicare eventuale abbandono/rilascio (sia pure in modo contingente) di apparecchiature ed attrezzature in mare, specificando le caratteristiche dei sistemi di segnalamento delle stesse, loro posizionamento, mancato recupero e/o le azioni in corso/future ed altre notizie utili ai fini della sicurezza della navigazione;
5. in caso di eventuale individuazione di ordigni bellici, sarà necessario darne immediata comunicazione a questo Comando, secondo la normativa in vigore.

Articolo 3
(Norma abrogativa)

L'ordinanza n. 42/2018 citata in premessa è da intendersi abrogata ed integralmente sostituita dalla presente ordinanza.

Articolo 4
(Norme sanzionatorie)

I contravventori alla presente ordinanza saranno puniti a norma degli artt. 10 comma 1 lett.) b e dell'art. 11 del D.L.vo 9 gennaio 2012, n.4 per l'esercizio della pesca in luoghi e tempi vietati, dell'articolo 53 del D.L.vo n. 171/2005 e ss.mm. e ii. se alla condotta di un'unità da diporto, ovvero negli altri casi, a norma degli articoli 1164 e 1174 del Codice della Navigazione, nonché, ove il fatto costituisca reato, a norma dell'art. 1231 del Codice della Navigazione e saranno ritenuti responsabili, civilmente e penalmente, degli eventuali danni, azioni o molestie che dalla condotta trasgressiva dovessero derivare.

Articolo 5
(Norme finali)

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente Ordinanza, i cui obblighi di pubblicità saranno assolti, ai sensi dell'art. 32 comma 1 della Legge n.69/2009, mediante inserimento on line sul sito istituzionale www.guardiacostiera.it/ortona, alla sezione "ordinanze", nonché affissione all'albo di questo Ufficio, invio alla Civica Amministrazione di Ortona ed alle altre Forze di Polizia.

Ortona, 05/02/2019

(*) IL COMANDANTE
C.F. (CP) Giuseppe MARZANO

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3, comma 2 del D.L.vo 39/1993)

